



**AUSL 6**  
**Palermo**  
Via Giacomo Cusmano, 24 -  
90141 Palermo  
Cod. Fisc. e P.I. 04328340825

Direzione Generale

Prot. N.1234/DGRU

Palermo, li .....20/01/2009.....

OGGETTO: NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE ASSENZE PER APPLICAZIONE D.L. 112 DEL 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE, DALLA L. N. 133 DEL 06 AGOSTO 2008(C.D. "DECRETO BRUNETTA")

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari

Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica

Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata

Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale

Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'

Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali da n. 1 a n. 14

Ai Direttori F.I.O. dei PP.00. Aziendali

Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo PP.OO. Aziendali

Al Responsabile delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale

Al Responsabile dell'U.R.P.

LORO SEDI

Come più volte illustrato nell'ambito delle precedenti circolari emanate al riguardo, l'art 71 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con modifiche, dalla L. n. 133 del 06 agosto 2008, al comma 1 ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre che "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

In considerazione della non indifferente difficoltà interpretativa della disposizioni la Conferenza delle Regioni il 13 novembre 2008, ha approvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni, le proprie linee guida per l'interpretazione delle stesse, con particolare riferimento al personale del comparto e della dirigenza del S.S.N.

Nell'ambito del documento della Conferenza delle regioni viene rilevato che **la fattispecie** di riduzione stipendiale individuata dal comma 5 dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 **riguarda** "la distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa" ed in tale ambito, come chiarito dalla Circolare n. 7/2008 del DFP, **l'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, le progressioni professionali ed economiche e l'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti.**

Stante quanto sopra si ritiene opportuno rettificare, per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di comunicazione delle assenze, le disposizioni contenute nelle circolari prot. n. 16385/DGRU del 23 luglio 2008 e prot. n. 19838/DGRU del 17 settembre 2008 come di seguito specificato:

- a) i responsabili (Direttori F.I.O., dei Distretti e Dipartimenti, Responsabili UU.OO.) competenti per le varie articolazioni aziendali, **comuniceranno mensilmente al Servizio Trattamento Economico le assenze per**

**malattia** di qualsiasi durata per le quali si applichi la nuova disposizione (dal primo al decimo giorno di ogni singolo episodio morboso) indicando il numero complessivo delle giornate da decurtare, nell'apposito prospetto riepilogativo delle variazioni mensili in uso per il pagamento delle indennità varie (straordinario, indennità di turno ecc.), o comunque in uno con il medesimo;

- b) **tutte le altre assenze non dovranno essere comunicate più mensilmente, come indicato nelle stesse circolari, ma in occasione del pagamento del saldo del sistema premiante secondo le procedure ordinarie seguite negli anni precedenti.**

Si raccomanda di vigilare sull'osservanza degli adempimenti posti a carico di ciascun responsabile e di impartire le necessarie disposizioni perchè il controllo e le comunicazioni afferenti le assenze vengano effettuati integralmente, onde evitare che, a seguito di controlli interni od esterni, **eventuali omissioni possano determinare per le SS.LL. una responsabilità per "culpa in vigilando" e danno erariale**, e ciò nella considerazione, più volte ribadita, che il pagamento degli emolumenti al personale presuppone che, da parte delle SS.LL., venga effettuata la verifica periodica e preventiva che i dipendenti assegnati, espletino regolarmente le ore di lavoro previste dal CCNL di categoria, senza assenze che comportino riduzione del trattamento economico

**Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Vincenzo Barone)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Salvatore Iacolino)